



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 195 del 16/12/2011**

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 36

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)”

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 3  
della l.r. 14/2007

1. All'articolo 3 (Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali) della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti:

“i) un rappresentante dell'Università degli Studi di Bari, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali”;

“j) un rappresentante dell'Università degli Studi di Foggia, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali.”.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La Commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione comunale sul cui territorio ricade l'intervento proposto.”;

c) al comma 4, lettera e), dopo la parola “esprimere” sono inserite le seguenti: “entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda”.

Art. 2

Modifica all'articolo 13 della l.r.14/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 13 (Opere di miglioramento fondiario) è sostituito dal seguente:

“1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 devono eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti.”.

Art. 3

Modifica all'articolo 15  
della l.r.14/2007

1. All'articolo 15 (Regime transitorio) della l.r. 14/2007, le parole “e comunque per non più di tre anni” sono soppresse.

Art. 4

Abrogazione dell'articolo 18 della  
legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5

1. L'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 2011

VENDOLA